



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--]
Proposta n. 57 del 08/07/2020

OGGETTO: Rinnovo assistenza e consulenza per adempimenti previsti dal codice della Privacy ed adeguamento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016_679. STUDIO LEGALE MAZZEO & LUCATI e rinnovo nomina D.P.O. Responsabile Protezione dei Dati - CIG: Z482D8CF28.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ha trovato applicazione diretta negli Stati Membri dal 25 maggio 2018;

CHE a seguito di una ricerca di mercato effettuata dai tre Consorzi in Umbria, è stato individuato lo Studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma P. IVA xxxxxxxxxxxx

CHE con la Delibera Presidenziale n. 19 del 23/05/2018 veniva approvato l'aggiornamento dell'offerta presentata dallo Studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma P. IVA xxxxxxxx, il servizio di "Assistenza e consulenza per adempimenti previsti dal codice della Privacy ed adeguamento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679" per l'importo di € 3.334,00 oltre oneri di legge;

VISTA la nota dell'ANBI Umbria in data 14/05/2019 con la quale si richiedeva la disponibilità al rinnovo del medesimo incarico alle stesse condizioni;

CONSIDERATO CHE dall'incarico del 23/05/2018 ad oggi, l'operato dello studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma P. IVA xxxxxxxx è stato altamente professionale ed il grado di soddisfazione del Consorzio è stato elevato anche per la disponibilità offerta;

CHE i tre Consorzi facenti parte dell'ANBI Umbria intendono rinnovare per la durata di un anno allo Studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma l'assistenza e la consulenza per adempimenti previsti dal codice della Privacy ed adeguamento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 e la nomina del D.P.O. nella persona dell'avv. Franco Angelo Ferraro appartenente allo Studio Mazzeo & Lucati medesimo;

CHE lo Studio Legale Mazzeo & Lucati con email del 15/06/2020, rinnova la proposta di assistenza e consulenza per adempimenti previsti dal codice della Privacy ed adeguamento al nuovo

Regolamento Europeo UE 2016/679 e la nomina del D.P.O. per la durata di un anno allo stesso costo richiesto per l'anno 2018 pari ad € € 3.334,00 oltre oneri di legge valido a patto che l'offerta venga accettata complessivamente dai tre Consorzi facenti parte dell'ANBI Umbria;

CHE la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003;

VISTO l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede: "Per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta";

VISTO l' art.8 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016", approvato con delibera di C.D.A. n.168 del 01.08.2018;

CHE ai sensi dell'articolato di regolamento l'importo della prestazione di cui sopra può ritenersi congruo con i prezzi di mercato;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 57 del 08/07/2020) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 23, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di autorizzare il rinnovo per la durata di un anno l'affidamento allo Studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma P. IVA xxxxxxxxx, il servizio di cui in oggetto, per un importo di € 3.334,00 oltre oneri di legge, per un totale di € 4.230,18, subordinando la liquidazione della spesa alla presentazione di regolari fatture ed all'indicazione dell'IBAN su cui accreditare i pagamenti;
- 2) di nominare, con durata dell'incarico pari ad anni uno, l'avv. Franco Angelo Ferraro, appartenente allo Studio Legale Mazzeo & Lucati medesimo, Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO), ex artt. 37 e ss. del Regolamento 2016/679/UE, per il Consorzio di Bonifica Tevere Nera;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 57 del 08/07/2020

OGGETTO: Rinnovo assistenza e consulenza per adempimenti previsti dal codice della Privacy ed adeguamento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016_679. STUDIO LEGALE MAZZEO & LUCATI e rinnovo nomina D.P.O. Responsabile Protezione dei Dati - CIG: Z482D8CF28.

VISTI

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ha trovato applicazione diretta negli Stati Membri dal 25 maggio 2018;

che a seguito di una ricerca di mercato effettuata dai tre Consorzi in Umbria, è stato individuato lo Studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma P. IVA xxxxxxxxxx;

la Delibera Presidenziale n.19 del 23/05/2018 con la quale si approvava l'aggiornamento dell'offerta presentata dallo Studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma P. IVA xxxxxxxxxx, il servizio di "Assistenza e consulenza per adempimenti previsti dal codice della Privacy ed adeguamento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679" per l'importo di € 3.334,00 oltre oneri di legge;

che dall'incarico del 23/05/2018 ad oggi, l'operato dello studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma P. IVA xxxxxxxxxx è stato altamente professionale ed il grado di soddisfazione del Consorzio è stato elevato anche per la disponibilità offerta;

la nota dell'ANBI Umbria in data 14/05/2019 con la quale si richiedeva la disponibilità al rinnovo del medesimo incarico alle stesse condizioni;

la nota dello Studio Legale Mazzeo & Lucati in data 17/06/2020, con la quale viene rinnovata la proposta di assistenza e consulenza per adempimenti previsti dal codice della Privacy ed adeguamento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 e la nomina del D.P.O., per la durata di un anno, allo stesso costo richiesto per l'anno 2018 pari ad € 3.334,00 oltre oneri di legge, valido a patto che l'offerta venga accettata complessivamente dai tre Consorzi facenti parte dell'ANBI Umbria;

con l'importo sopra offerto lo studio Mazzeo garantirà ai consorzi associati le seguenti prestazioni:

- 1) assunzione da parte dell'Avv. Franco Angelo Ferraro appartenente allo Studio Legale Mazzeo & Lucati, della qualifica di Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) ex artt. 37 e ss. del Regolamento 2016/679/UE;
- 2) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- 3) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- 4) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- 5) cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del

Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

- 6) essere contattabile dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento;

il Titolare del trattamento è tenuto:

- 1) ad assicurarsi che il Responsabile della Protezione dei Dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. Per quanto concerne, in particolare, le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, il Regolamento prevede espressamente che il RPD vi sia coinvolto fin dalle fasi iniziali e specifica che il titolare ha l'obbligo di consultarlo nell'effettuazione di tali valutazioni;
- 2) a sostenere il Responsabile della Protezione dei Dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
- 3) ad assicurarsi che il Responsabile della Protezione dei Dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei propri compiti, che non sia è rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti salvo il diritto di interrompere il rapporto con il RPD per motivazioni diverse dallo svolgimento dei compiti che gli sono propri. Il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Il Responsabile della Protezione dei Dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del Titolare del trattamento. Se il Titolare o un Responsabile assumono decisioni incompatibili con il Regolamento e le indicazioni fornite dal RPD, quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di manifestare il proprio dissenso al più alto livello del management e ai decisori;

l'importo sopra offerto non comprende:

- 1) le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per i componenti dello Studio che si devono recare in luoghi diversi dalla città di Roma per svolgere il proprio incarico in tempi e modi da concordare con la committente;
- 2) la fornitura di soluzioni hardware e/o software necessarie per il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla vigente normativa in materia di privacy;
- 3) la consulenza tecnico-informatica specialistica;
- 4) l'assistenza specialistica nel caso di ispezioni, accertamenti, controlli o richieste pervenute dal Garante, dal Nucleo Operativo Privacy della Guardia di Finanza o da altre Autorità, da quotarsi separatamente;
- 5) l'assistenza legale specialistica innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria che verrà, eventualmente, quotata a parte sulla base dei Parametri per Avvocato vigenti per legge, ma che risulta normativa preclusa al DPO;
- 6) quant'altro non specificamente indicato nell'offerta che precede;

PRESO ATTO CHE per tutto quanto sopra, i tre Consorzi facenti parte dell'ANBI Umbria intendono rinnovare per la durata di un anno allo Studio Legale Mazzeo & Lucati con sede in Roma l'assistenza e la consulenza per adempimenti previsti dal codice della Privacy ed adeguamento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 e la nomina del D.P.O. nella persona dell'avv. Franco Angelo Ferraro appartenente allo Studio Mazzeo & Lucati medesimo;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

il Regolamento del Parlamento Europeo (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE;

il D.Lgs. n. 196/2003;

l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede: "Per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta";

l' art.8 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016", approvato con delibera di C.D.A. n.168 del 01.08.2018;

che ai sensi dell'articolato di regolamento l'importo della prestazione di cui sopra può ritenersi congruo con i prezzi di mercato;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: Giulio Fiorucci